

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 183/2019

del 10 luglio 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2207]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2018/772 abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 10a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione) della parte 1.1 è inserito il seguente punto:

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1.⁽²⁾ GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1.⁽³⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

"10b. **32018 R 0772**: Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

Questo atto non si applica all'Islanda."

2. Dopo il punto 154 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione) della parte 1.2 è inserito il seguente punto:

"155. **32018 R 0878**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'elenco della parte 2 dell'allegato è aggiunto quanto segue:

NO	NORVEGIA	Tutto il territorio
----	----------	---------------------

Questo atto non si applica all'Islanda."

3. Il testo del punto 149 (Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione) della parte 1.2 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2018/772 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.